



**Provincia
di Pesaro e Urbino**

ATTO UNILATERALE IN SOSTITUZIONE
del
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO
INTEGRATIVO DEI DIPENDENTI
PROVINCIALI DEI LIVELLI

Parte normativa: 2013/2015

Parte economica: 2013

A seguito del parere favorevole espresso, in data 9.6.2014, dal Collegio dei revisori dei conti dell'ente sull'ipotesi di atto unilaterale, ai fini della certificazione dell'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, nonché a seguito della deliberazione G.P. 139 del 12.6.2014, esecutiva, con la quale si è autorizzato il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del CCDI per il personale dipendente,

il giorno 13 del mese di giugno dell'anno 2014, alle ore 12,00,

presso la sede della Provincia di Pesaro e Urbino, si è riunita la delegazione trattante, di parte pubblica - costituita con deliberazione di Giunta Provinciale n. 286 del 17.11.2011, esecutiva – per sottoscrivere l'ipotesi di atto unilaterale, in sostituzione di CCDI del personale dei livelli - Parte normativa 2013/2015 - Parte economica 2013, ai sensi dell'art. 40, comma 3-ter, del D.Lgs. 165/2001.

Sono presenti:

per la parte pubblica:

- ◆ il direttore generale, dott. Domenicucci Marco, avente anche le funzioni di presidente della delegazione trattante
- ◆ il segretario generale, avv. Benini Rita



PREMESSA

Il presente atto è adottato - in via unilaterale e provvisoria - ai sensi dell'art. 40, comma 3-ter, del D.Lgs. 165/2001.

Tutti i riferimenti contenuti all'interno del presente documento al "Contratto decentrato integrativo" devono leggersi come "atto unilaterale".

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo (CCDI) si applica a tutto il personale non dirigente, a tempo indeterminato o determinato, avente rapporto di lavoro a tempo pieno, ovvero a tempo parziale, della Provincia di Pesaro e Urbino, ivi comprendendo il personale comandato o distaccato, e determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro.

ART. 2


AMBITO, VALIDITÀ E DURATA

1. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo ha durata triennale (2013-2015), per la parte normativa - *salvo stipulazione di ulteriore CCDI, ovvero sino all'approvazione di nuovo CCNL che detti norme incompatibili con lo stesso* – ed annuale (2013), per la parte economica.
2. Il CCDI ha efficacia dal giorno successivo alla sua stipulazione, salvo diversa indicazione, in esso contenuta, in relazione a specifici istituti oggetto di disciplina.
3. Le parti si riservano di riaprire il confronto, qualora intervengano nuove disposizioni di legge e/o contrattuali che riguardino tutti o specifici istituti disciplinati dal presente contratto.



TITOLO II PARTE NORMATIVA

CAPO I RELAZIONI SINDACALI



ART. 3

PARZIALE MODIFICA DELL'ART. 7 "Consultazione" DEL CCDI DEL 28.12.2012

1. L'art. 7 del CCDI del 28.12.2012 è sostituito come segue:

"La concertazione si svolge nelle materie e nel rispetto delle procedure espressamente demandate a tale livello dai contratti collettivi nazionali e dalla legge".

ART. 4

INTEGRAZIONE DELL'ART. 8 "Informazione" DEL CCDI DEL 28.12.2012

1. Il comma 3 dell'art. 8 del CCDI del 28.12.2012 è sostituito come segue:

"Negli ambiti e nei limiti previsti dagli artt. 5 e 6 del D.Lgs. 165/2001, come successivamente modificati ed integrati ("organizzazione e disciplina degli uffici; consistenza e variazioni della dotazione organica; determinazioni assunte dal dirigente con le capacità ed i poteri del privato datore di lavoro per l'organizzazione degli uffici; quant'altro rimesso a tale relazione sindacale"), la partecipazione sindacale si realizza attraverso l'istituto della sola informazione, nel rispetto della normativa vigente".

CAPO II

METODOLOGIA DI DETERMINAZIONE E UTILIZZO DELLE RISORSE COSTITUENTI IL FONDO ANNUALE DELLE RISORSE DECENTRATE

ART. 5

PARZIALE MODIFICA DELL'ART. 11 "Criteri per l'assegnazione del budget ai dirigenti finalizzato all'utilizzo delle risorse decentrate" DEL CCDI DEL 28.12.2012

1. Con effetto dall'1.1.2013, l'art. 11 del CCDI del 28.12.2012, è sostituito come segue:

"L'ammontare complessivo delle risorse decentrate annuali va ripartito fra i singoli dirigenti di servizio/direttore generale/segretario generale, nel rispetto della seguente metodologia:

FASE A *decurtazione, dal totale delle risorse decentrate relative all'anno di riferimento delle somme necessarie al finanziamento degli istituti contrattuali con vincolo di destinazione (es. rischio, disagio, reperibilità, maneggio valori; ecc....);*

FASE B *le restanti risorse vengono ripartite fra i dirigenti/segretario/direttore generale attraverso l'assegnazione di un budget quantificato tenendo conto:*

- a) del numero dei dipendenti assegnati a ciascuna struttura;
- b) del parametro tabellare della categoria e posizione economica ricoperta;
- c) della tipologia di orario di lavoro (part-time – tempo pieno).

Entro i limiti delle risorse assegnate a ciascuno, il dirigente/direttore generale/segretario generale, autonomamente e responsabilmente, attingerà per retribuire sia le “specifiche responsabilità” che intenderà riconoscere, che la “produttività” legata alla “performance”;

FASE C informazione alle OO.SS. delle risultanze;

FASE D valutazione del dirigente, in ordine al corretto utilizzo delle risorse assegnate, da parte del nucleo di valutazione nel rispetto dei criteri stabiliti nella contrattazione decentrata vigente.

ART. 6 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ED INDIVIDUALE

1. Le parti danno atto che - presso l'ente - i livelli di “*performance*” previsti quali strumenti finalizzati alla valorizzazione del merito e all'erogazione dei premi per i risultati conseguiti, sono la “*performance organizzativa*” e la “*performance individuale*”, come da specifica disciplina di cui alla deliberazione G.P. n. 283 del 20.12.2012.
2. La “*performance individuale*” e la “*performance organizzativa*” finanziano i seguenti istituti contrattuali, per il personale dei livelli:
 - retribuzione di risultato, per il personale con incarico di Posizione Organizzativa e di Alta Professionalità;
 - produttività, per il restante personale.
3. In ogni caso, prima di procedere all'effettiva liquidazione dell'istituto contrattuale di che trattasi, si procede alla decurtazione, dalle somme a ciascun dipendente spettanti, dell'importo corrispondente alle assenze dal servizio derivanti dall'applicazione dell'art. 71, c. 1, del D.L. 112/2008, convertito nella legge 133/2008 (primi 10 giorni di malattia per ciascun evento morboso *(per il calcolo di tale decurtazione, si procede mediante riduzione dei giorni di malattia in proporzione ai giorni di lavoro che il dipendente avrebbe dovuto prestare nell'anno)*). **Le risorse decurtate costituiscono economie di bilancio per l'amministrazione.**

ART. 7 ASSENZE DAL SERVIZIO CHE NON INCIDONO SULLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO E PRODUTTIVITÀ

1. Le parti concordano che non incidono negativamente sulla liquidazione della retribuzione di risultato, per le Posizioni Organizzative e le Alte Professionalità, e della produttività, per il restante personale dei livelli, le assenze dal servizio derivanti da:
 - ferie, festività soppresse, santo patrono e giorni non lavorativi inclusi in periodi lavorati o considerati presenza;
 - riposo compensativo;
 - patologie gravi che richiedono terapie salvavita; malattia professionale e infortuni sul lavoro; e malattia in genere, qualora non superino - nell'anno - mesi sei;
 - permessi sindacali retribuiti;
 - distacchi sindacali, qualora non superino - nell'anno - mesi sei;
 - permessi per mandato politico;
 - aspettativa per mandato parlamentare, qualora non superi - nell'anno - mesi sei;
 - congedo per maternità/paternità ed interdizione anticipata per maternità, qualora la parte residua nell'anno non sia inferiore a mesi sei;

- *permessi retribuiti di cui alla L. 104/1992;*
- *servizio prestato presso i seggi elettorali;*
- *permessi per donazione di sangue o midollo osseo;*
- *permessi retribuiti ex art. 19 del CCNL del 6.7.1995.*

Two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is a large, stylized loop. The signature on the right is more complex, with several overlapping strokes.

TITOLO III PARTE ECONOMICA

ART. 8

DETERMINAZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2013

1. La delegazione trattante prende atto che sono state determinate, per l'anno 2013:
 - le risorse di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 (*stabili*): €. 2.797.547,42 di cui spendibili €. 1.142.926,84;
 - le risorse di cui all'art. 31, comma 3, del CCNL del 22.1.2004 (*variabili*): €. 293.911,59, di cui spendibili €. 23.428,88 delle quali €. 4.253,64 riservate alla alte professionalità, come da determinazione del dirigente del Servizio 4 – Gestione amministrativa delle risorse umane – Sviluppo organizzativo – Formazione del personale n. 549 del 28.3.2014, come successivamente modificata.

ART. 9

UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2013


1. Le parti convengono, di utilizzare le risorse decentrate, quali strumenti idonei a promuovere:
 - a) *il riconoscimento dei meriti del personale dipendente;*
 - b) *l'incentivazione della qualità della prestazione lavorativa, evitando automatismi di qualunque genere;*
 - c) *la selettività delle valutazioni del personale dipendente, da effettuarsi a cura dei responsabili delle strutture, in funzione dell'attività svolta e sulla base dei risultati conseguiti, nonché delle qualità professionali e culturali possedute;*assicurando, più in generale, l'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, l'efficienza e trasparenza dell'attività della Provincia di Pesaro e Urbino.
2. Le risorse decentrate sono destinate a finanziare tutti gli istituti contrattuali e normativi che fanno capo al relativo fondo.
3. L'utilizzo delle risorse di che trattasi è quello di cui al prospetto che segue:

A) UTILIZZO DELLE RISORSE ANNO 2013:

<i>ISTITUTI CONTRATTUALI</i>	<i>VALORI ANNUI (espressi in euro)</i>
PROGRESSIONI ECONOMICHE	922.164,50
INDENNITA' DI DIREZIONE EX 8^	6.694,84
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE P.O.	329.910,40



RETRIBUZIONE DI POSIZIONE A.P.	23.756,95
IND. DI COMPARTO	283.752,82
“AD PERSONAM” EX REGIONALI	88.341,07
RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	82.475,00
RISULTATO ALTE PROFESSIONALITÀ	3.563,55
INDENNITÀ DI RISCHIO	143.011,28
MANEGGIO VALORI	2.091,65
INDENNITÀ DI DOCENZA	464,81
INDENNITÀ DI REPERIBILITA' -	70.990,03
INDENNITÀ DI TURNO – MAGGIORAZIONI	45.553,61
SPECIFICHE RESPONSABILITÀ	178.086,75
INDENNITA' DI DISAGIO -	43.170,00
INDENNITÀ DI FUNZIONE ART. 36	6.200,00
PRODUTTIVITÀ	590.749,04 <i>(somma teorica che residua dopo aver pagato tutti gli istituti contrattuali)</i>
TOTALE	2.820,976,30




ART. 10
DETERMINAZIONE ED UTILIZZO DELLE RISORSE DESTINATE AL PAGAMENTO DEL LAVORO STRAORDINARIO

1. La delegazione trattante prende atto che:

- con determinazione n. 438 del 12.3.2013, come successivamente modificata, il dirigente del Servizio 4 – Gestione amministrativa delle risorse umane – Sviluppo organizzativo – Formazione del personale ha determinato l'ammontare delle risorse destinate, per l'anno 2013, al finanziamento dell'istituto del lavoro straordinario dei dipendenti dei livelli nella misura di € 251.387,89;

2. Le risorse di che trattasi sono state utilizzate dai singoli dirigenti nel rispetto delle direttive fornite dal direttore generale.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

ART. 11 CONFERMA NORME PRECEDENTI

1. Restano in vigore i precedenti accordi decentrati, per la parte non espressamente modificata con il presente CCDI.
2. Qualora non venga sottoscritto, entro il 31.12.2014, il CCDI relativo all'utilizzo delle risorse decentrate relative all'anno 2015, fino al giorno precedente a quello di sottoscrizione del nuovo CCDI, sono provvisoriamente destinati, per l'anno 2015:
 - a) al finanziamento per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività: €. 1.142.926,84 e cioè lo stesso ammontare delle risorse finanziarie aventi carattere di certezza, stabilità e continuità stabilite per l'anno 2013, fatte salve le decurtazioni previste per legge o contratto;
 - b) al finanziamento del lavoro straordinario: €. 251.387,89, e cioè lo stesso ammontare previsto per detto istituto per l'anno 2013.


ART. 12 DISPOSIZIONI FINALI

Il presente CCDI verrà trasmesso all'ARAN e al CNEL; pubblicato nel sito istituzionale dell'ente, nel rispetto dei termini e secondo le modalità previste dalla normativa vigente, e portato a conoscenza di tutti i dipendenti della Provincia di Pesaro e Urbino.

La parte pubblica:

Il Direttore Generale
Marco Domenicucci

Il Segretario Generale
Rita Benini



.....

